

Publicato il 23/03/2018

N. 00426/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2017 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2017, proposto da:
C.M.S.A. - Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio eletto presso il suo
studio in Firenze, via de' Pucci 4;

contro

Comune di Pistoia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato
e difeso dagli avvocati Vito Papa e Federica Paci, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avvocato Vittorio Chierroni in Firenze,
via de' Rondinelli 2;

nei confronti di

Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi - C.I.T.E.P.
Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa Grassi, con

domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Nazario Sauro 2;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale del Comune di Pistoia, LL.PP. – Dir. U.O. Progetti Speciali e Verde Pubblico, n. 501 in data 21.3.2017, comunicata il 31.3.2017, mediante la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva e l'attribuzione di efficacia relativamente alla gara d'appalto dei lavori inerenti il prog. 34641/2015 “San Jacopo in Castellare – ristrutturazione”, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui i verbali di gara, la nota di comunicazione prot. n. 32061/10-01-09 in data 31.3.2017 e – in quanto occorra – il bando di gara n. 4/2016 ed il relativo disciplinare ed il capitolato speciale; declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, se stipulato nelle more del giudizio; condanna del Comune di Pistoia al risarcimento del danno, in forma specifica e/o per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia e della controinteressata C.I.T.E.P.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 il consigliere Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Pistoia, con determinazione dirigenziale del 21 marzo 2017, ha aggiudicato alla società Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi (C.I.T.E.P.) la gara per l'appalto dei lavori da eseguire sul complesso immobiliare di San Jacopo in Castellare, indetta il 15 aprile 2016.

L'aggiudicazione è impugnata dalla ricorrente Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini (C.M.S.A.), seconda classificata, la quale ne chiede l'annullamento sulla scorta di cinque motivi in diritto.

1.1. Costituitisi in giudizio l'amministrazione procedente e il Consorzio controinteressato, nella camera di consiglio del 24 maggio 2017 il collegio ha respinto la domanda cautelare formulata con l'atto introduttivo del giudizio.

1.2. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 31 gennaio 2018, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.

2. In via pregiudiziale, la difesa del Comune resistente eccepisce l'irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, assumendo che il termine per l'impugnazione dovrebbe farsi decorrere dal 24 novembre 2016, data della seduta pubblica della commissione di gara conclusasi con l'aggiudicazione provvisoria in favore di C.I.T.E.P.. La ricorrente – presente alla seduta, e pertanto a conoscenza dei punteggi conseguiti dalle imprese concorrenti – sin da quel momento avrebbe potuto e dovuto far valere le proprie doglianze, a partire da quelle che, come si vedrà, afferiscono alla pretesa anomalia dell'offerta vincitrice.

L'eccezione è infondata.

La procedura di affidamento oggetto di causa ricade sotto l'applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e questo ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 216 co. 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che sancisce l'applicabilità della nuova disciplina in materia di contratti pubblici alle sole gare indette dopo la sua entrata in vigore (la procedura per cui è causa è stata indetta con bando pubblicato il 15 aprile 2016).

Nel regime del “vecchio” codice dei contratti pubblici, la giurisprudenza – dalla quale non vi sono ragioni discostarsi – ha escluso la sussistenza di un onere di impugnazione avverso l'aggiudicazione provvisoria, atto endoprocedimentale a effetti instabili e soggetto ad approvazione da parte dell'organo competente. Correlativamente, si è escluso che la presenza di un delegato dell'impresa interessata alle operazioni del seggio di gara culminate con l'aggiudicazione provvisoria comporti il decorso del termine per l'impugnativa giurisdizionale degli atti della procedura di affidamento, tale termine decorrendo unicamente dalla piena conoscenza dell'aggiudicazione definitiva e di tutti gli elementi di cui all'art. 79 co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006, cit. (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854; id., sez. III, 7 gennaio 2015, n. 25; id., sez. V, 15 maggio 2013, n. 2625).

Ne discende la tempestività dell'impugnazione, rispettosa del termine decadenziale decorrente, appunto, dalla conoscenza dell'aggiudicazione definitiva (31 marzo 2017).

3. Nel merito, con il primo motivo di gravame la ricorrente C.M.S.A. lamenta la mancata sottoposizione dell'offerta aggiudicataria alla verifica di anomalia imposta dall'art. 86 co. 2 del d.lgs. n. 163/2006. L'offerta C.I.T.E.P. avrebbe superato, infatti, le soglie di anomalia

stabilite dalla norma richiamata e recepite dalla *lex specialis* (20 punti per l'offerta tecnica e 60 punti per l'offerta economica), ma il dato sarebbe stato semplicemente ignorato dalla stazione appaltante, il cui comportamento non potrebbe giustificarsi con la circostanza che i punteggi conseguiti dal Consorzio controinteressato hanno superato la soglia di anomalia solo all'esito della riparametrazione prevista dal disciplinare di gara: ad avviso della ricorrente, la verifica del superamento della soglia di anomalia non potrebbe che essere effettuata dopo la riparametrazione, atteso che il citato art. 86 co. 2 fa riferimento ai punteggi effettivi attribuiti ai concorrenti, e che solo seguendo questa interpretazione si avrebbe una valutazione omogenea delle due componenti dell'offerta e si eviterebbe l'effetto distorsivo consistente nell'agevole superamento della soglia dei 4/5 da parte di una o più offerte economiche, ma solo raramente da parte delle offerte tecniche non riparametrate. In questa direzione deporrebbero anche le linee-guida n. 2 adottate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, e laddove il bando e il disciplinare di gara dovessero prestarsi a essere intesi in senso differente, anche di essi dovrebbe dichiararsi l'illegittimità.

3.1. Il motivo è infondato alla stregua delle medesime considerazioni già anticipate in fase cautelare.

L'art. 86 co. 2 del d.lgs. n. 163/2006 prevede(va) che, *“quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”*.

La norma non contiene spunti testuali univoci dai quali desumere che le espressioni “punti relativi al prezzo” e “somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione” debbano riferirsi ai punteggi finali, come risultanti dalla riparametrazione eventualmente prevista dalla legge di gara. A ben vedere, la possibilità della riparametrazione dei punteggi non viene affatto presa in esame dalla disposizione, mentre quella che emerge, in termini generali, è la cautela apprestata dal legislatore nei confronti delle offerte che si presumono “sospette” di anomalia in quanto capaci di conseguire punteggi superiori alla soglia dei 4/5 sia per il profilo qualitativo, sia per il profilo economico (è il contestuale superamento della soglia relativamente ai due profili a legittimare la presunzione di anomalia, mentre, *a contrario*, debbono presumersi fisiologici la possibilità che un’offerta di qualità tecnica molto elevata risulti economicamente più onerosa per la stazione appaltante, o il caso, opposto, dell’offerta economicamente conveniente ma modesta dal punto di vista tecnico).

Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il bando e il disciplinare di gara, nel disporre il ricorso alla riparametrazione dei punteggi per le offerte tecniche non stabiliscono che questa debba precedere la valutazione di anomalia, né che ai fini della verifica di anomalia debba aversi riguardo ai punteggi risultanti dalla riparametrazione. In assenza di elementi testuali decisivi nella legge e nella disciplina di gara, il giudizio va allora condotto sul piano sistematico.

La giurisprudenza ha ampiamente chiarito come la riparametrazione costituisca un artificio che ha il solo scopo di omogeneizzare il punteggio dell’offerta tecnica a quello dell’offerta economica, per mantenere invariati i rispettivi pesi proporzionali, secondo un

apprezzamento della stazione appaltante che trova espressione nelle regole di gara. Attraverso la riparametrazione, un'offerta tecnicamente migliore delle altre, ancorché non eccellente, consegue comunque il punteggio massimo, risultandone così enfatizzata l'importanza di differenze qualitative anche lievi, e non tali da rendere un'offerta di valore apicale in senso assoluto, mentre si riduce, in maniera corrispondente, l'importanza dell'elemento-prezzo e dei ribassi offerti dai concorrenti: si tratta, in altre parole, di una scelta che dipende dalla volontà discrezionale della stazione appaltante di favorire le offerte contenenti un più consistente ribasso, ovvero di sollecitare i concorrenti a offrire miglioramenti tecnici anche modesti al progetto posto a base di gara: una scelta che è destinata, evidentemente, a condizionare il comportamento dei concorrenti, le cui strategie di gara saranno diverse a seconda che la *lex specialis*, non contemplando la riparametrazione, riservi il massimo punteggio qualitativo alla sola offerta davvero eccellente, oppure, prevedendo la riparametrazione, assegni tale punteggio all'offerta risultata migliore delle altre, anche quando intrinsecamente modesta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266; id., 13 gennaio 2014, n. 85).

Se così è, non ha ragion d'essere la pretesa dell'odierna ricorrente di utilizzare il punteggio riparametrato per verificare il superamento della soglia di anomalia. Il ruolo della riparametrazione è di garantire l'equilibrio previsto dalla legge di gara tra punteggio tecnico ed economico, e non di far emergere situazioni di ipotetica anomalia dell'offerta, oltretutto solo apparenti, giacché il superamento della soglia a seguito di riparametrazione è virtuale, non reale (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5771, e sez. III, 11

settembre 2017, n. 4280, in aggiunta alle decisioni già citate nell'ordinanza cautelare).

Per le ragioni esposte, non possono condividersi le conclusioni cui sembrano pervenire le linee-guida ANAC invocate dalla ricorrente (laddove l'Autorità fornisce la propria lettura dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, omologo dell'art. 86 d.lgs. n. 163/2006), stando alle quali, di fatto, la verifica di anomalia dovrebbe ritenersi sempre necessaria anche in presenza di offerte non caratterizzate dall'effettiva coesistenza degli elementi che giustificano la relativa presunzione (qualità particolarmente elevata a fronte di un prezzo particolarmente basso: si è detto che la riparametrazione premia con il punteggio più elevato le offerte migliori in confronto con le altre, ma non per questo di qualità notevole in assoluto), il che non appare conforme ai principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa.

È vero che la commissione di gara, al fine di verificare il superamento della soglia minima di sbarramento stabilita dal disciplinare, ha preso in considerazione i punteggi tecnici riparametrati. Ma è quella scelta ad essere discutibile, non la diversa valutazione operata dalla commissione ai fini della verifica di anomalia, perfettamente in linea con la *ratio* della riparametrazione.

4. Con il secondo motivo, in subordine rispetto a quanto dedotto con il primo, la C.M.S.A. sostiene che, anche a voler prendere in considerazione i punteggi attribuiti al C.I.T.E.P. prima della riparametrazione, sussisterebbero specifici elementi che avrebbero dovuto indurre il Comune a disporre la verifica di anomalia ai sensi del terzo comma dell'art. 86 d.lgs. n. 163/2006.

Detti elementi consisterebbero, innanzitutto, nell'aver conseguito l'offerta economica del Consorzio un punteggio superiore ai 4/5 del

massimo e l'offerta tecnica un punteggio comunque superiore a quello di tutti gli altri concorrenti. Inoltre, il Consorzio sarebbe risultato vincitore solo in virtù dei sette punti conseguiti per la garanzia offerta, avente una durata esorbitante (quindici anni) e tale da richiedere un'adeguata verifica da parte della stazione appaltante.

4.1. In contrario, sia sufficiente osservare che la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 86 co. 3 d.lgs. n. 163/2006, forma oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante, il cui esercizio o mancato esercizio può essere sindacato solo in presenza di macroscopica irragionevolezza o errore di fatto, e che è occasionato dalla sussistenza di elementi oggettivi sintomatici di una possibile incongruità (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604; id., 25 maggio 2017, n. 2460).

Tali non sono gli elementi allegati dalla ricorrente, la quale non individua nessun concreto aspetto dell'offerta vincitrice meritevole di approfondimento perché suscettibile, almeno apparentemente, di metterne in discussione l'affidabilità; ma si limita genericamente a evocare profili – il superamento della soglia dei 4/5 del punteggio per l'offerta economica; il migliore punteggio per l'offerta tecnica – di per sé soli non significativi, se non accompagnati dalla specifica indicazione di plausibili indizi di anomalia (la rilevanza indiziaria dei punteggi conseguiti dai concorrenti è disciplinata, lo si è visto, dal secondo comma dell'art. 68, che richiede il superamento contestuale della soglia dei 4/5 del punteggio sia tecnico, che economico).

Né di per sé costituisce elemento specifico di anomalia la circostanza che al miglior punteggio conseguito dall'offerta tecnica di C.I.T.E.P. abbiano concorso i sette punti ottenuti relativamente al criterio di

valutazione B4, inerente la durata della garanzia aggiuntiva (al riguardo anche *infra*).

5. Il tema della durata (eccessiva) della garanzia offerta dal C.I.T.E.P. è sviluppato dalla ricorrente con il terzo motivo.

L'art. 34 del capitolato speciale di gara vincola l'appaltatore alla prestazione di un periodo di garanzia obbligatoria delle opere, rispetto al quale costituisce una prestazione aggiuntiva l'offerta di un maggior periodo di durata della garanzia medesima, premiato dal disciplinare con un massimo di sette punti (voce B4 del disciplinare).

L'offerta C.I.T.E.P. prevede un periodo di garanzia aggiuntiva della durata di 5475 giorni, vale a dire quindici anni, destinati a scadere non prima del 2032, oltre la durata statutariamente prevista del Consorzio (31 dicembre 2030). Afferma, pertanto, C.S.M.A. che il Comune di Pistoia avrebbe valorizzato con il punteggio massimo un elemento dell'offerta connotato da assoluta incertezza e del quale non si sarebbe dovuto tenere alcun conto ai fini dell'attribuzione del punteggio; e sarebbe assai singolare che l'amministrazione procedente non si sia preoccupata di verificare l'effettività della garanzia offerta anche attraverso l'esercizio dei poteri disciplinati dagli artt. 38, 46 e 48 del d.lgs. n. 163/2006, oltre che dall'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Aggiunge, la ricorrente, che il periodo di garanzia non avrebbe potuto essere ricondotto dalla stazione appaltante nei limiti della durata del Consorzio, trattandosi di inammissibile modificazione dell'offerta.

In ogni caso, l'offerta di una garanzia della durata di quindici anni sarebbe assolutamente irragionevole e illogica, e illegittima sarebbe la stessa legge di gara sia nella parte in cui non pone alle offerte un

limite massimo di durata della garanzia aggiuntiva, sia nella parte in cui valorizza in modo eccessivo – con ben sette punti, rivelatisi decisivi ai fini dell’aggiudicazione a C.I.T.E.P. – l’elemento valutativo in questione.

5.1. Sul punto, va ribadito che la cessazione della società – C.I.T.E.P., lo si ricorda, è una società consortile – non comporta l’estinzione delle obbligazioni ad essa facenti capo, le quali si trasferiscono ai soci (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2015, n. 16638; id., SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070), non potendosi pertanto accedere alla tesi della ricorrente, secondo cui la scadenza della società comporterebbe il venir meno della garanzia. Resta fermo, poi, che l’adempimento dell’obbligazione assunta dal Consorzio – ad opera del Consorzio stesso o dei suoi soci, che dovessero subentrarvi – è questione afferente all’esecuzione del contratto, e non alla valutazione dell’offerta.

Quanto alla presunta irragionevolezza dell’offerta C.I.T.E.P. (e, a monte, della legge di gara che non pone limiti alla facoltà dei concorrenti di estendere nel tempo la garanzia aggiuntiva, *rectius* la manutenzione gratuita), la ricorrente non offre alcun dato oggettivo dal quale desumere che la prestazione di un maggior periodo di garanzia così ampio incida sul complesso dell’offerta aggiudicataria, al punto da renderla insostenibile sul piano economico-finanziario.

Del resto, l’interesse della stazione appaltante a usufruire della manutenzione gratuita delle opere per il maggior tempo possibile non può essere sconosciuto, e la mancata imposizione di limiti massimi di durata alla garanzia risponde, appunto, a quell’interesse. L’introduzione del criterio valutativo B4, per come formulato nella legge di gara, appare dunque del tutto legittima, così come il relativo

punteggio risulta ragionevole e proporzionato in relazione al punteggio massimo totale riservato all'offerta tecnica (è questo il corretto termine di confronto, e non il punteggio massimo attribuito ai soli elementi valutativi di cui alla scheda B, come invece vorrebbe la ricorrente).

Allo stesso modo, non sono ravvisabili illogicità manifeste nella formula di attribuzione del punteggio per il criterio B4: formula le cui ricadute applicative i concorrenti erano ben in grado di valutare in sede di predisposizione dell'offerta.

6. Il quarto motivo investe l'operato della commissione giudicatrice, che, nella seduta riservata del 17 ottobre 2016, ha riscontrato tra i documenti elettronici dell'offerta C.I.T.E.P. l'esistenza di un *file* inserito in formato non corretto, e perciò non scaricabile e leggibile. La commissione avrebbe errato nel procedere alla valutazione dell'offerta pur senza poter conoscere il contenuto di quel documento, incorrendo in violazione delle regole sull'istruttoria e sulla motivazione, oltre che nella violazione dell'art. 46 co. 1-*bis* del d.lgs. n. 163/2006, atteso che l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta avrebbe dovuto determinare l'esclusione del concorrente.

6.1. Neppure tale censura è fondata.

Il fatto che il problema di trasmissione di uno dei documenti informatici da cui l'offerta è composta non abbia impedito alla commissione di esprimere una valutazione compiuta, in ordine a tutti i criteri valutativi individuati dalla legge di gara, dimostra l'irrilevanza del file illeggibile sotto il profilo della completezza dell'offerta e della chiarezza del suo contenuto. L'incertezza assoluta predicata da C.M.S.A. implica una carenza di elementi essenziali che, nella specie, deve ritenersi esclusa proprio in virtù del controllo effettuato in sede

di attribuzione dei punteggi dalla commissione, la quale non ha avuto difficoltà a procedere sulla base della documentazione consultabile; di modo che le allegazioni della ricorrente si riducono a una contestazione formalistica, priva di qualsivoglia contatto con i reali contenuti dell'offerta e della quale non è agevole intravedere il sottostante interesse.

7. Con il quinto motivo, infine, C.M.S.A. deduce i vizi del contratto di avvalimento in virtù del quale l'aggiudicataria C.I.T.E.S. ha inteso dimostrare il possesso della qualificazione nella categoria OS2, classifica IV, richiesta ai fini della partecipazione alla gara.

Da un lato, il contratto mancherebbe della sottoscrizione delle parti, recando il solo timbro dell'impresa ausiliaria, e sarebbe perciò privo di rilievo giuridico. Dall'altro, esso sarebbe comunque inidoneo a soddisfare i contenuti minimi occorrenti a realizzare una effettiva messa a disposizione delle risorse, dei mezzi e del personale occorrenti per l'esecuzione delle opere appartenenti alla categoria indicata dalla *lex specialis*.

7.1. La tesi della pretesa mancanza di sottoscrizione è smentita dalla documentazione allegata dalle parti resistenti, che attesta l'avvenuta apposizione al contratto di avvalimento delle firme digitali dei contraenti.

Dal canto suo, l'oggetto dell'avvalimento intercorso fra il C.I.T.E.P. e il Consorzio AL.MA. risponde ai requisiti di determinabilità prescritti dagli artt. 49 d.lgs. n. 163/2006 e 88 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nell'accezione datane dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cons. Stato, A.P., 4 novembre 2016, n. 23), ed è pertanto idoneo a integrare il prestito dell'insieme delle risorse sottostanti al rilascio dell'attestazione SOA di cui è titolare l'impresa ausiliaria.

È pacifico che, per aversi un idoneo avvalimento di certificazione SOA, dal contratto deve risultare la messa a disposizione dell'impresa ausiliata di tutti i fattori produttivi e delle risorse aziendali che hanno consentito all'impresa ausiliaria di conseguire la certificazione, non potendosi l'avvalimento risolvere nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2017, n. 601; id., 12 maggio 2017, n. 2226; id., 14 aprile 2016, n. 1504).

Siffatti contenuti sono ben presenti nel contratto di avvalimento fra C.I.T.E.P. e Consorzio AL.MA., che ha per oggetto dichiarato il prestito – per la durata dell'appalto – non soltanto dell'attestazione SOA relativa alla categoria OG2, classifica IV, ma anche e soprattutto dell'intero complesso aziendale in virtù del quale l'impresa ausiliaria è titolare di quell'attestazione; salvo poi meglio precisare che l'avvalimento riguarderà, in ogni caso, la direzione tecnica (un'unità) e le altre attrezzature e macchinari specificati all'art. 2 del contratto e nell'elenco al contratto stesso (Allegato 1).

Al contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente, l'oggetto del contratto risulta dunque perfettamente determinato con riferimento ai fattori qualificanti della SOA, a partire dalla direzione tecnica. C.I.T.E.P. è munita in proprio di qualificazione per le opere di categoria OG1, classifica IV-*bis*, e uno dei requisiti che differenziano la categoria posseduta dalla controinteressata rispetto a quella cui appartengono i lavori oggetto di appalto risiede proprio nella presenza, in organico, di un direttore tecnico munito di laurea in architettura o in conservazione di beni culturali (art. 248 co. 5 d.P.R. n. 207/2010).

Il corrispettivo previsto per l'impresa ausiliaria corrisponde al 2% sull'importo a base d'asta, al netto del ribasso offerto. Esso conferma la serietà dell'avvalimento, giustificandosi, nell'ammontare, avuto riguardo alle dotazioni di personale e di mezzi messe a disposizione dell'ausiliata per il tempo occorrente all'esecuzione dell'appalto; e le contrarie allegazioni della ricorrente sono del tutto generiche posto che, a tacer d'altro, non vengono indicate le ragioni per le quali le dotazioni messe a disposizione di C.I.T.E.P. non integrerebbero i requisiti di qualificazione occorrenti per l'affidamento dei lavori.

8. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.

8.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO